

TRIBUNALE DI PALMI

Sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Piero Santese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 570 dell'anno 2013 del Ruolo Generale, vertente

TRA

S.a.s, in persona d	lel suo legale
rappresentante pro tempore e socio accomandatario Campana Reseata ra	appresentata e
difesa dall'Avv. Pietro De Pasquale. CONTRO	ATTORE
CA rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Zio	caro.
Co	ONVENUTO
NONCHE'	
CA CA RICE E PROPERTY OF PROPE	L
S.p.a., rappresentati e difesi dall'Avv. Aurelia Zicaro.	
C	CONVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria.	
CONCLUIONI: Come da verbale d'udienza del 14.5.2014, da intendersi in	n questa sede
integralmente trascritto.	
FATTO E DIRITTO	
Con atto di citazione notificato in data 22 aprile 2013 la	-W W.)
s.a.s. conveniva in giudizio Caratta Giana. Ca	G
Campana Rimana e Pana Lima al fine di ottenere la revocatoria di de	eterminati atti
dispositivi posti in essere dallo stesso e asseriti dall'attore come lesivi de	el patrimonio
della Società "tamana ".	an an de r 1.49 (1.00) 27 (1.97).





confermata dal Tribunale di Palmi in composizione collegiale con ordinanza del
28.02.2013 (a conclusione del prode cimento di reclamo instaurato dallo stesso
Carrier Girano.
La 'granda 'aggiungeva che la decisione era stata assunta in conseguenza dei gravi
inadempimenti posti in essere dal convenuto, comportamenti concretizzatisi nella
irregolare gestione della contabilità e nello sviamento della clientela dalla società attrice
ad altra società di cui lo stesso ne era institore.
In tal modo si deduceva che la società era stata esposta a gravi conseguenze
patrimoniali, da cui sorgeva una pretesa creditoria, cosicchè si rendeva necessaria la
presente azione ex art. 2901 c.c., rispetto ad atti dispositivi del proprio patrimonio posti
in essere da California Gianna
Gli atti oggetto dell'azione dell'azione revocatoria erano i seguenti:
a) "Atto di destinazione di beni ai sensi dell'art. 2645 ter c.c." stipulato in data
12/12/2012 con rogito dal notaio in Palmi Avy. Marcella Clara Reni (n. del
repertorio, e raccolta n. trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Reggio Calabria in data 19/12/2012 al n. del registro generale ed
al n. del registro particolare) con il quale con tale atto di disposizione il sig.
Campana Gillian ha destinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645 ter del c.c., in
suo favore ed in favore del coniuge Presson Lam l'unità immobiliare ricadente nella
'de la comune di Gioia
Tauro al foglio se de la companya del companya de la companya del companya de la
costruzione;
b) "istituzione di trust" a mezzo dell'atto del 12/12/2012 redatto dal notaio in Palmi
Avv. Marcella Clara Reni (n. del repertorio, e n. della raccolta, trascritto
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria in data 19/12/2012
al n. del registro generale ed al n. del registro particolare). Con tale atto il
sig. Carrier Girman ha istituito il trust denominato "TRUST CA
Glassiani, nominando se stesso trustee e destinando agli scopi previsti dall'atto
istitutivo i seguenti beni immobili: 1) in alla località 'alla loc
suolo non avente merito edificatorio di metri quadrati ottocentoventidue. Confinante

L'attrice premetteva che Campagine era stato escluso dalla compagine sociale, con revoca dalla carica di amministratore unico, con delibera del 13.2.2012,



con via proprietà eredi due lati e stradella comunale, salvo e se altri. Identificato nel catasto dei terreni del Comune di
c) "Donazione di quote sociali" con atto stipulato in data 12/12/2012 dinanzi il
notaio in Palmi Avv. Marcella Clara Reni (n. del repertorio e n. le della
raccolta). Con tale atto il sig. Campa Gianno ha donato ai propri figli Campa di
Games e Campana Riman le quote dallo stesso possedute nelle seguenti società:
1) srl con sede in a alla via
srl, con sede in alla via (p.i. (p.i. (p.i. (p.i.
srl con sede in selection and
d) "Contratto di mantenimento" con atto del 12/02/2013 redatto dal notaio in Palmi
Avv. Marcella Clara Reni (n. del del repertorio, e n. della raccolta, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria in data 05/03/2013
al n. del registro generale ed al n. del registro particolare). Con tale atto il
sig. Campa Gianta in cambio di un vitalizio, ha ceduto ai propri figli
Canada Canada e Canada Riman in parti uguali indivise ed in comune tra
loro, il diritto di nuda proprietà sui seguenti immobili e precisamente: 1) per diritto pari
ad <u>un mezzo (1/2)</u> : 1a) in alla contrada "mezzo", terreno di metri quadrati
dodicimilanovantaquattro, con entro stante vano adibito a deposito di metri quadri venti.
Confinante con proprietà
Identificato in parte nel Catasto dei Terreni del Comune di
al foglio particelle :
ed in parte nel Catasto dei Fabbricati al Foglio particella
1b) in lungo la linea ferroviaria al lungo la km 4 1000, casa



cantoniera su due elevazioni, completamente inagibile, priva di tetto e di infissi, con annessa corte della superficie di metri quadrati milleduecentosessantotto confinante con
Ferrovie dello Stato S.p.a. e strada comunale di accesso su due lati. Identificato in parte
nel Catasto dei Fabbricati del Comune di
ed in parte nel Catasto dei
terreni del detto Comune al la
2) per diritti pari ad un quinto (1/5) dell'intero: 2a) in alla località
"successor", suolo di metri quadrati ventiquattro.
2b) in alla contrada "alla", fondo
agricolo di are nove e cantiere trentasei, con entrostante locale terraneo adibito a
deposito di metri quadrati cinquantuno circa. Identificato in parte nel catasto terreni del
Comune di
2c) In alla contrada uliveto di are
diciassette e cantiere quarantasei, con entrostante locale terraneo adibito a deposito di
metri quadrati novantasei circa. Identificato in parte nel Catasto dei Terreni del Comune
di Germania di Managara di Ma
2d) In (1997)
fabbricato terraneo, composto da vani catastali quattro, con
annessa corte di pertinenza di metri quadrati ottanta circa. Identificato nel Catasto dei
Fabbricati del Comune di
2e) in a sessanta alla contrada "mana", uliveto di are tre e centiare sessanta.
Censito nel Catasto dei Terreni del Comune di
2f) in alla località "mana", seminativo di are tre e centiare
ottanta. Identificato nel Catasto dei Terreni del Comune di
2g) in alla contrada (grand), fondo
agricolo di are trentadue e centiare sessanta. Identificato nel Catasto dei Terreni del
Comune di
2h) in (annual alla località 'managa' orto irriguo di



are tre e centiare sessantasei. Identificato nel Catasto dei Terreni del Comune	d
2i) in Terresant alla località "grand" o "grand" uliveto di ettari due a sessantacinque e centiare settanta, censito nel catasto del Comune di	ire
21) in a spartamento per civile abitazio	ne
al piano terzo (quarto fuori terra) del fabbricato ivi, composto da vani catastali d	ue
virgola cinque. Censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di	
Si costituivano in giudizio i convenuti, opponendosi alla domanda e sostenendo che no vi erano i presupposti di applicazione dell'art. 2901 c.c.	or
Ciò posto, si osserva, in diritto, che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, sufficiente, per l'esperimento dell'azione revocatoria, l'esistenza di una ragione	
credito, anche se non accertata giudizialmente, atteso che la valutazione del giudi	ce
riguardo la sussistenza del credito – nel giudizio ex art. 2901 c.c. – è meramentincidentale rispetto all'azione revocatoria (si veda, ex multis, da ultimo, Casa 17.7.2009, nº 16722; sul punto la Cassazione - ord. S.U. 9440/2004 - ha del res	ss.
escluso espressamente la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. in ipotesi di	
fatta, statuendo che "Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso,	
idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto	
contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio di	
fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimen	
dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione	
compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto	
sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza	
controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudiz	
sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico	
giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte d	
escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tute	
dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la senten.	

negativa sull'esistenza del credito"; ciò perché, come chiarito da Cass. 19289/2007,



"L'accertamento che scaturisce dalla decisione di accoglimento della revocatoria in presenza di una situazione in cui il credito a favore del quale si vuole conservare la garanzia patrimoniale è litigioso, è nella sostanza un accertamento di inopponibilità dell'atto dispositivo al creditore che, per lo stesso carattere strumentale della revocatoria rispetto alla conservazione della garanzia patrimoniale, ha natura condizionale, nel senso che, qualora successivamente il creditore veda negata la sua qualità, i suoi effetti sostanzialmente si risolvono, in quanto viene meno la possibilità di realizzazione degli effetti di detto accertamento, cioè la possibilità per il creditore di esercitare la garanzia patrimoniale sui beni oggetto del negozio oggetto della revocatoria. Ciò, perché il creditore, in ragione del mancato riconoscimento del credito, si vede negata la situazione giuridica in funzione della quale avrebbe potuto esercitare la detta garanzia. Ne consegue che, se alla sentenza sulla revocatoria fosse conseguita una condanna nelle spese, rispetto ad esse maturerebbe una situazione di configurabilità di un'obbligazione di restituzione, che bene legittimerebbe sia il debitore sia i terzi che si sono visti dichiarare inefficace ed inopponibile l'atto e siano stati condannati alle spese giudiziali della revocatoria, a ripetere quanto corrisposto a tale titolo e, ove, la condanna nelle spese fosse in corso di esecuzione a dedurre il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza del credito come fatto risolutivo dell'efficacia della sentenza sulla revocatoria e, quindi, della relativa condanna nelle spese").

Passando al merito della controversia, vanno innanzitutto ritenuti sussistenti sia la legittimazione passiva di tutti i convenuti, che sono l'uno il presunto debitore, anche nella veste di trustee, gli altri i familiari beneficiari degli atti dispositivi, sia l'eventus damni.

In ordine all'eventus damni, non può che farsi richiamo in questa sede, innanzitutto, agli arresti giurisprudenziali, pienamente condivisi dallo scrivente, secondo cui "L'azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento è ammissibile, non interferendo sulla validità del contratto costitutivo della società e quindi non ostandovi l'art. 2332 cod. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma apportata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), riguardante la nullità di quel contratto e non i vizi della singola partecipazione, che restano regolati dalle norme generali, né subendo alcun "vulnus" il principio di separazione del patrimonio societario rispetto a



quello dei soci, non determinando l'esito favorevole della stessa alcun ritorno del bene nella disponibilità del debitore, salva l'esposizione ad eventuali azioni esecutive e conservative, né, infine, precludendola la disciplina in tema di trascrizione (art. 2901, ultimo comma, cod. civ.), che tutela gli aventi causa dell'acquirente diretto - e non, quindi, della società conferitaria, terza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901, primo comma, n. 2, cod. civ. - o l'illiceità penale della restituzione indebita del conferimento (art. 2626 cod. civ.), evenienza ontologicamente affatto diversa (ex multis, di recente, Cass. 23891/2013).

Ciò comporta, oltre alla prova da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, anche la consapevolezza in capo al terzo acquirente di siffatto pregiudizio.

Orbene, entrambi i profili risultano provati nel caso di specie.

Con riferimento alla sussistenza della scientia damni, va premesso che "nell'azione revocatoria ordinaria il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo...rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale" (Cass. 4.9,2009 n° 19234) e considerato che "in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni" (cfr., ex multis, Cass. civile, sez. I, 24 luglio 2003, n. 11471).

Una volta emerso che Canada Giana ha posto in essere gli atti dispositivi in parola nonché il contratto oneroso di mantenimento, in epoca successiva alla deliberazione della sua esclusione dalla compagine sociale nonché alla revoca dalla carica di amministratore unico della equindi quando era già in corso una complessa vertenza giudiziaria tra lo stesso e la società attrice, sarebbe stato quindi onere del convenuto presunto debitore provare la sussistenza di garanzie patrimoniali ulteriori rispetto ai beni conferiti e idonee a evitare il pregiudizio nei confronti del creditore, ex art. 2740 c.c.



Siffatto onere non risulta evidentemente adempiuto dal suddetto convenuto, che non neppure contestato l'allegazione di controparte, secondo la quale egli si sarebbe completamente spogliato di tutto il suo patrimonio.

In ordine infine alla prova dell'elemento soggettivo richiesto dalla disposizione invocata dall'attrice, si rileva che nel caso che ci occupa ci ritroviamo dinanzi a diverse tipologie di atti, posti in essere dal presunto debitore, e precisamente:

1. Atto di destinazione di beni ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. che il sig. Ca

Giannia ha destinato in suo favore ed in favore del coniuge Para La

2. Istituzione di trust denominato "TRUST CA

3. Donazione di quote sociali in favore dei propri figli Ca

4. Contratto di mantenimento attraverso il quale il sig. Ca

6 in cambio di un vitalizio, ha ceduto ai propri figli Ca

7 in parti uguali indivise ed in comune tra loro, il diritto di nuda proprietà su determinati beni immobili.

8 Le prime tre tipologie di atti dispostivi costituiscono atti a titolo gratuito, e le ipotesi di cui ai punti 1. e 2. sono in sostanza riconducibili al medesimo istituto del trust.

Infatti, nonostante la destinazione in favore del coniuge sia ascrivibile all'istituto del fondo patrimoniale, nella circostanza di cui al punto 2 è configurabile l'ipotesi del cosiddetto "trust auto dichiarato", sul quale recente giurisprudenza di merito si è pronunciata in relazione alla esperibilità dell' azione revocatoria (il Tribunale di Milano, sez. II civile, con sentenza emessa il 03.05.2013, ha accolto la domanda revocatoria della segregazione di beni immobili in un trust auto-dichiarato nel quale il disponente, oltre a ricoprire l'ufficio di trustee, era anche beneficiario, perché lesivo della garanzia patrimoniale del creditore. In virtù di tali considerazioni il giudice ha accolto la domanda revocatoria ed ha dichiarato, *incidenter tantum*, la nullità dell'atto istitutivo di trust perché non si può riconoscere legittimità ad un trust che consente al disponente di continuare a gestire i propri beni senza avere alcun obbligo da rispettare e che è direttamente volto a ostacolare la protezione dei creditori dello stesso).

Peraltro la stessa Convenzione dell'Aja sanziona la validità di quei trust che sono posti in violazione dei principi inderogabili dell'ordinamento giuridico, comprese anche le



operazioni in frode ai creditori, nei confronti dei quali è prevista non solo la revocabilità ma piuttosto la nullità, in quanto posti in essere in violazione del disposto della Convenzione dell'Aja.

Del resto già precedente giurisprudenza si era espressa nel senso che, per gli effetti distorti e abusivi, cui può dar facilmente luogo l'istituto del trust se sorto in frode ai creditori, esso è soggetto ad azione revocatoria nelle stesse modalità in cui tale azione è esercitabile sul fondo patrimoniale (Trib. Cassino 1 aprile 2009).

Ciò posto, con riferimento alla scientia damni in capo al terzo acquirente (non occorre nel caso di specie la prova del consilium fraudis, trattandosi gli atti sub a, b e c di atti a titolo gratuito , ed essendo quello posto in essere sub d) un atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito), pare evidente come le circostanze che i beneficiari degli atti fossero i più stretti familiari del debitore e addirittura quest'ultimo nella qualità di trustee costituiscano elementi indubbiamente rilevanti a far ritenere sussistente siffatta scientia damni, in quanto idonei a supportare una valutazione

probatoria ex art. 2729 e.c., integrando presunzioni gravi, precise e concordanti.

Per quanto esposto la domanda dell'attrice va accolta, con conseguente declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi per cui è causa.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (valori medi, scaglione indeterminato di valore rilevante: scaglione da 260.000,01 a 520.000: art. 6 D.M. cit., tutte le voci con eccezione dell'attività istruttoria).

P.Q.M.

Il Tribunale di Palmi, in persona del Giudice dott. Piero Santese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da "s.a.s.", in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Carro Romanda contro Carro Giano, Para Lina così provvede, disattesa ogni altra domanda ed eccezione proposta:

Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti della "s.a.s.", in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Carro Romanda dei seguenti atti:

a) "Atto di destinazione di beni ai sensi dell'art. 2645 ter c.c." stipulato in data 12/12/2012 con rogito dal notaio in Palmi Avv. Marcella Clara Reni (n. del repertorio, e raccolta n. trascritto presso la Conservatoria dei Registri



al n. del registro particolare) con il quale con tale atto di disposizione il	
Campana Gianta ha destinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645 ter del c.c.	
suo favore ed in favore del coniuge Pressen Len l'unità immobiliare ricadente ne	ella
identificato nel catasto dei fabbricati del Comune di	
al foglication in corse	o di
costruzione;	
b) "istituzione di trust" a mezzo dell'atto del 12/12/2012 redatto dal notaio in Pa	lmi
Avv. Marcella Clara Reni (n. della del repertorio, e n. della raccolta, trascr	itto
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria in data 19/12/20	012
al n. del registro generale ed al n. del registro particolare). Con tale att	o il
sig. Canada Giana ha istituito il trust denominato "TRUST CA	
Glassia, nominando se stesso trustee e destinando agli scopi previsti dall'a	3.6
istitutivo i seguenti beni immobili: 1)	
	=
	\equiv
	I
	己
A STATE OF THE STA	
 "Donazione di quote sociali" con atto stipulato in data 12/12/2012 dinanz 	i il
notaio in Palmi Avv. Marcella Clara Reni (n. del repertorio e n.	ella
raccolta). Con tale atto il sig. Campa Gianta ha donato ai propri figli Ca	
Garage e Campana Rimana le quote dallo stesso possedute nelle seguenti socio	età:
1) srl con sede in the sed in the se	
srl, con sede in	3)
srl con sede in	B35.1
d) "Contratto di mantenimento" con atto del 12/02/2013 redatto dal notaio in Pa	lmi
Avv. Marcella Clara Reni (n. del del repertorio, e n. le della raccolta, trascr	
The state of the s	



ig. Ca	e Ca		in parti u	ıguali indi	vise ed in co	mune ti
	li nuda proprie	7,875		precisame	nte: 1) per di	iritto pa
d un mezzo (1/2) : 1a)					
X-LIC		NE		بس	W-V-V	
						===
						-11
1b)		V //\\				
2) per	diritti pari ad	un quinto (1	/5) dell'inter	o: 2a)		
		حسمس	Later Co.	سيب	N UEAU.	
week a						w'tw
		2b)	MS I BY		U-1 X	W
				_		
			N E I E			<u> </u>









Firmato Da: SANTESE PIERO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 52419

Sentenza n. 885/2014 pubbl. il 14/11/2014 RG n. 570/2013 Repert. n. 1222/2014 del 14/11/2014

Piero Santese

II CASO II

